

TI_GERICHTE 14.1997.9 vom 30. Oktober 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-10-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1997.9

FR: TI_GERICHTE 14.1997.9 du 30 octobre 1997

IT: TI_GERICHTE 14.1997.9 del 30 ottobre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Nel caso di un'esecuzione ordinaria per titolo cambiario l'esame della sua esecutività si estende all'accertamento della validità del titolo sotto il profilo del diritto cambiario (Rep 1979 p. 400-401 e 1949 p. 312; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §59 p. 141). b) In linea di principio i vaglia cambiari doc. C, D e E, che adempiono i requisiti i cui all'art. 1096 CO, così come la dichiarazione 19 febbraio 1996 sottoscritta da _____ (doc. B), costituiscono validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF.

E. 2

girare il vaglia cambiario di nuovo in bianco o a persona determinata;

E. 3

L'appello

E. 5

febbraio 1997 _____, è accolto. Di conseguenza la sentenza 27 gennaio 1997 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata: " 1. L'istanza 20 novembre 1996 _____, è accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta da _____ al PE n. _____ del 28 ottobre/4 novembre 1996 dell'UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per Fr. 150'000.--. 2. La tassa di giustizia di Fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico di _____, che rifonderà _____ Fr. 600.-- a titolo di indennità." II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 225.--, già anticipata dall'appellante, è a carico di _____, che rifonderà _____ Fr. 1'000.-- a titolo di indennità. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

presidente La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.